SCHEMA DI CONVENZIONE

Attuazione del Progetto sperimentale *Screening fenotipico e del profilo sanitario di ecotipi locali di aglio bianco polesano*

******

Tra

la **Regione del Veneto**, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario, a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. _____ del _____;

e

l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario **"Veneto Agricoltura"**, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università n. 14, codice fiscale n. 92281270287 (partita IVA 05026970284), di seguito denominata "Veneto Agricoltura", rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di Direttore, a ciò autorizzato;

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

Premesso che

a. Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche dei settori agricolo e agroalimentare, con particolare riguardo alla diffusione delle innovazioni di processo e di prodotto volte a migliorare la competitività e la sostenibilità delle imprese;

b. l'art. 2, comma 1, lettera a) della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 affida all'Agenzia compiti di "*ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive*".

c. con Deliberazione n. _____ del _____ la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Progetto sperimentale *Screening fenotipico e del profilo sanitario di ecotipi locali di aglio bianco polesano* (di seguito: Progetto), incaricando Veneto Agricoltura della sua attuazione.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti fra la Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario e l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" per l'attuazione del Progetto sperimentale *Screening fenotipico e del profilo sanitario di ecotipi locali di aglio bianco polesano*, di cui all'**Allegato A** della DGR n. _____ del _____.
2. L'aggiornamento del Progetto a seguito di motivate esigenze tecniche sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso o aumenti di spesa, è concordato tra le Parti.

Art. 2 – Programma delle attività ed esecuzione

1. Per l'articolazione dettagliata delle attività, la metodologia operativa e i risultati attesi si rimanda all'**Allegato A** della DGR n. _____ del _____.

2. Veneto Agricoltura si impegna ad attuare le fasi progettuali relative alla selezione in situ dei bulbi, alla catalogazione, alla messa a dimora nel campo catalogo dedicato, ai rilievi fenologici e alle analisi diagnostico-sanitarie e molecolari volte alla profilazione degli ecotipi e all'indagine sul fenomeno dello svuotamento dei bulbi in conservazione.
3. Veneto Agricoltura opera tenendo conto delle indicazioni tecnico-amministrative formulate dalla Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario.
4. Veneto Agricoltura può acquisire forniture e servizi specialistici di laboratorio o di supporto di cui non disponga al proprio interno, necessari per il conseguimento degli obiettivi progettuali, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici e individuazione del contraente.
5. Non costituiscono spese ammissibili i costi del personale dipendente a tempo indeterminato di Veneto Agricoltura. Eventuali collaboratori esterni a tempo determinato dovranno essere remunerati secondo tariffe e compensi commisurati all'effettiva prestazione professionale e qualifica.
6. I risultati scientifici e i dati conseguiti nelle attività sono di esclusiva proprietà della Regione del Veneto e non possono essere ceduti, comunicati o divulgati a terzi senza il preventivo accordo tra le Parti.
7. In occasione di presentazioni pubbliche, pubblicazioni scientifiche o divulgative dei risultati, Veneto Agricoltura si impegna a citare espressamente il Progetto e a inserire il logo istituzionale della Regione del Veneto.

Art. 3 – Spesa prevista del Progetto

1. La spesa complessiva prevista per la realizzazione del Progetto è fissata in euro 20.000,00 omnicomprensivi.

Art. 4 – Finanziamento delle spese

1. La Regione si impegna a finanziare le spese sostenute per l'attuazione del Progetto fino all'importo massimo di euro 20.000,00, a valere sui fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 12600 "Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario - trasferimenti correnti (art. 4, L.R. 09/08/1999, n.32)" del Bilancio di previsione 2026-2028;

Art. 5 – Liquidazione delle spese e rendicontazione

1. La liquidazione del contributo di euro 20.000,00 è effettuata a favore di Veneto Agricoltura in un'unica soluzione all'approvazione del Progetto Allegato A alla DGR n.____,
2. Veneto Agricoltura è tenuta alla rendicontazione finale delle spese sostenute unitamente alla presentazione di una relazione tecnica sull'attività svolta.
3. Veneto Agricoltura è tenuta a restituire alla Regione eventuali economie di spesa derivanti da minori spese per il progetto.

Art. 6 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha efficacia dalla data di approvazione della DGR n. _____ del _____ e una durata di 6 mesi, coincidente con lo sviluppo del ciclo colturale e di conservazione previsto dal cronoprogramma di progetto.

2. Il termine può essere prorogato su formale accordo scritto tra le Parti.

Art. 7 – Vigilanza, inadempienze e controversie

1. La Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario esercita il monitoraggio e il controllo continuativo sull'andamento e sullo stato di avanzamento delle attività sperimentali.

2. Veneto Agricoltura tiene indenne la Regione da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi derivante dall'esecuzione delle attività.
3. Le Parti possono recedere dalla Convenzione per gravi e comprovati motivi con un preavviso di almeno 30 giorni.
4. In caso di inadempimento degli obblighi convenzionali, la Regione diffida Veneto Agricoltura ad adempiere entro congruo termine, riservandosi la revoca del finanziamento in caso di persistente inosservanza.
5. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, validità ed esecuzione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Art. 8 – Riservatezza e tutela dei dati

1. Le Parti si impegnano reciprocamente alla riservatezza sui dati, campioni e informazioni non pubbliche acquisite durante lo svolgimento delle indagini.
2. Il trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione della presente Convenzione avviene in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..

Art. 9 – Sottoscrizione e registrazione

1. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del medesimo Decreto, o con altra firma elettronica qualificata ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii..
3. L'imposta di bollo è assolta da Veneto Agricoltura ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Agroalimentare
e servizio fitosanitario

Per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura"
Il Direttore